

**INFORMAZIONI GENERALI SUL  
CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO A CONSUMATORI  
PRESTITO PERSONALE FINALIZZATO ALL'ACQUISTO O ALLA  
CONSERVAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' SU UN TERRENO  
O SU UN IMMOBILE EDIFICATO O PROGETTATO**

**INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE**

Banca Agricola Popolare di Ragusa Società Cooperativa per Azioni (di seguito il "finanziatore")

Sede Legale e Direzione Generale: Viale Europa, 65, 97100 – Ragusa

Tel.: 0932/603111 – Fax: 0932/603216

Indirizzo e-mail: [info@bapr.it](mailto:info@bapr.it)

Sito internet: [www.bapr.it](http://www.bapr.it)

Codice ABI 5036.9

Iscrizione al registro delle imprese di Ragusa e c.f. 00026870881, REA n. 486

La Banca è sottoposta all'attività di vigilanza di Banca d'Italia ed è iscritta al numero 1330 dell'Albo delle Banche

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa, codice 5036.9

Aderente al fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

**CHE COS'È IL CREDITO IMMOBILIARE**

Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni.

Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o rifinanziare contratti di credito immobiliare già ottenuti per le stesse finalità o per procedere all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.

Il credito immobiliare può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario".

Il cliente rimborsa il credito con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

**Il Prestito Personale** viene offerto qualora la richiesta di finanziamento sia finalizzata all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.

**I TIPI DI CREDITO IMMOBILIARE E I LORO RISCHI**

**Finanziamento a tasso fisso**

Il tasso di interesse e l'importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

**Finanziamento a tasso variabile**

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più indici di riferimento fissati nel contratto (ad es., Euribor, T.U.R., Eurirs, etc.). Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate, determinato dall'incremento dell'indice di riferimento rilevato periodicamente.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

La Banca può fissare un tasso di interesse minimo o massimo al di sotto o al di sopra del quale il tasso variabile applicato al finanziamento non potrà comunque scendere o salire, indipendentemente dalle variazioni dell'indice di riferimento.

**Rischi specifici legati alla tipologia di contratto:** qualora al finanziamento fosse applicato un tasso minimo contrattuale il tasso del finanziamento non potrà essere inferiore a tale limite anche nell'ipotesi in cui il valore dell'indice di riferimento, maggiorato dello spread, risultasse inferiore al predetto tasso minimo.

In caso di applicazione di un tasso minimo contrattuale verrà altresì applicato un tasso massimo contrattuale non superiore al tasso soglia previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996) alla data di conclusione del contratto per la tipologia di finanziamento.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

**QUANTO PUÒ COSTARE IL PRESTITO PERSONALE A TASSO FISSO**

**Importo totale del credito: € 10.000,00**

**Costo totale del credito: € 3.252,42**

**Importo totale dovuto dal cliente: € 13.252,42**

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) A TASSO FISSO: TAEG 12,37%**

Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 10.000,00 in 5 anni (60 mesi) a rate mensili al tasso dell'11,00% e ricomprendendo i seguenti oneri: istruttoria: € 150,00- Retrocessione Imposta Sostitutiva: € 25,00 - Invio avviso di scadenza e/o quietanza di pagamento: € 120,00

**QUANTO PUÒ COSTARE IL PRESTITO PERSONALE A TASSO VARIABILE (EURIBOR)**

**Importo totale del credito: € 10.000,00**

**Costo totale del credito: € 3.263,20**

**Importo totale dovuto dal cliente: € 13.263,20**

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) A TASSO VARIABILE: TAEG 12,44% (riportato in via esemplificativa, assumendo per tutta la durata del contratto un valore invariato rispetto a quello in essere alla data di riferimento del presente Documento.)**

Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 10.000,00 in 5 anni (60 mesi) a rate mensili trimestrali al tasso del 11,046% (tasso variabile pari a media mensile euribor 3 mesi maggiorata di uno spread di 9,00 con un minimo contrattuale del 9,00%) e ricomprendendo i seguenti oneri: istruttoria: € 150,00- Retrocessione Imposta Sostitutiva: € 25,00 - Invio avviso di scadenza e/o quietanza di pagamento: € 120,00

**Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.**

	<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
	Importo massimo finanziabile	Senza limiti di importo
	Durata	Minimo 1 anno – massimo 5 anni se a tasso fisso e 7 anni se a tasso variabile
	Garanzie accettate	Personalì
<b>TASSI DISPONIBILI</b>	<b>PRESTITO A TASSO FISSO</b>	
	Tasso di interesse nominale annuo <b>fisso</b>	Valori alla data di riferimento del presente Documento: 11,00% <b>Il tasso di interesse e l'importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.</b>
	Indice di riferimento	Non previsto
	<i>Spread</i>	Non previsto
	Tasso di interesse di preammortamento	Uguale al tasso nominale annuo
	<b>PRESTITO A TASSO VARIABILE ANCORATO ALL'EURIBOR</b>	
	Tasso di interesse nominale annuo <b>variabile</b>	Il tasso di interesse applicato al finanziamento è pari alla Media mensile Euribor tre mesi/360 del mese antecedente la data di erogazione del credito + uno <i>spread</i> . Ad ogni variazione dell'indice di riferimento, il tasso di interesse applicato al finanziamento cambia in misura corrispondente a decorrere dalla rata successiva a quella in corso di ammortamento.  Valore alla data di riferimento del presente Documento: 11,046% <b>Il tasso di cui sopra è riportato in via esemplificativa, assumendo per tutta la durata del contratto un valore invariato rispetto a quello in essere alla data di riferimento del presente Documento.</b>

	Indice di riferimento		<p>L'indice di riferimento è pari alla media mensile dell'Euribor tre mesi/360 pubblicata, di norma, su "Il Sole 24 Ore" e altre fonti di informazione finanziaria quali ad es. Reuters e Bloomberg, (colonna Euribor 360).</p> <p>Euribor è l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate, ed è un indice di riferimento rilevato quotidianamente sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) da EMMI-European Money Markets Institute (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso). EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento "Euribor".</p> <p>La variazione dell'indice di riferimento, rilevato periodicamente, potrebbe determinare mutamenti, anche significativi, del saggio di interesse debitorio applicato al contratto e, quindi, dell'importo o del numero delle rate. Le variazioni dell'indice di riferimento sono correlate al diverso grado di volatilità dell'indice medesimo, che a sua volta può essere dovuta a modifiche della metodologia per la fornitura dell'indice o dei dati su cui si basa il calcolo dello stesso. Allo stesso modo, gli eventi di forza maggiore, possono determinare variazioni, anche significative, dell'indice di riferimento.</p>
	<i>Spread</i>		+ 9,00
	Tasso di interesse di preammortamento		Uguale al tasso nominale annuo
	Tasso minimo contrattuale		Qualora applicato, pari allo spread del finanziamento
<b>SPESE</b>	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	0,50% del finanziamento
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	esente
		Incasso rata (Invio avviso di scadenza e/o quietanza di pagamento)	€ 2,00
		Invio comunicazioni trasparenza	Forma cartacea € 1,00 (Per ogni invio) Forma elettronica: esente
		Invio sollecito di pagamento per rate scadute	€ 2,00 Il primo sollecito viene inviato dopo un mese dalla scadenza della rata; ne seguono altri due a distanza di 15 giorni ciascuno, nel caso in cui la rata risulti ancora impagata
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	Tipo di ammortamento		francese
	Tipologia di rata		costante
	Periodicità delle rate		A scelta del cliente: mensile/trimestrale/semestrale/annuale

**Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato contenuto nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato.**

**CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA**

<b>Prestito Personale – TASSO FISSO</b>				
Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per € 10.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni
11,00%	5	€ 217,42	--	--
<b>Prestito Personale – TASSO VARIABILE (indicizzato Euribor)</b>				
Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per € 10.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (1)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (2)
11,046%(minimo 9,00%)	5	€ 217,65	€ 224,00	€ 207,58

- (1) Il tasso di interesse applicato non potrà essere comunque superiore al tasso massimo qualora previsto per la tipologia di finanziamento.  
 (2) Il tasso di interesse applicato non potrà essere comunque inferiore al tasso minimo qualora previsto per la tipologia di finanziamento.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet ([www.bapr.it](http://www.bapr.it))

**SERVIZI ACCESSORI**

- Non previsti

**ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG**

<b>Tasso di mora</b>	<b>Tasso del finanziamento + 2,00 punti percentuali</b>
<b>Sospensione pagamento rate</b>	<b>Esente da commissioni</b>
<b>Eventuale imposta di registro</b>	<b>Secondo la disciplina fiscale vigente</b>

**TEMPI DI EROGAZIONE**

- Durata dell'istruttoria: 40 gg.
- Disponibilità dell'importo: 5 gg.

**INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO**

Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 20 giorni dalla richiesta.

**Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti.**

- Fotocopia documento di riconoscimento e codice fiscale
- Fotocopia documentazione reddituale: fotocopia dell'ultima busta paga e dell'ultima dichiarazione dei redditi.

**Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.**

## ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

### Estinzione anticipata

Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento con un preavviso di almeno 2 giorni senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.

### Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un altro finanziatore, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

Nel caso di richiesta di chiusura del rapporto da parte del cliente, la Banca sarà obbligata a provvedervi entro il termine massimo di due giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta stessa, fatto salvo l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del cliente.

### Reclami

Il Cliente può contestare l'operato della Banca rivolgendosi all'Ufficio Reclami della stessa, Viale Europa n.65, 97100, posta elettronica: [legale@bapr.it](mailto:legale@bapr.it), posta elettronica certificata: [ufficiolegale@pec.bapr.it](mailto:ufficiolegale@pec.bapr.it), in conformità alla Policy di gestione dei Reclami della Banca. Una sintesi della citata Policy è disponibile sul sito internet [www.bapr.it](http://www.bapr.it) (sezione Reclami). La Banca provvede a rispondere al reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dello stesso oppure entro 15 (quindici) giorni lavorativi se il reclamo ha ad oggetto i servizi di pagamento ovvero entro il diverso termine tempo per tempo vigente. In caso di risposta insoddisfacente o fornita oltre i termini anzidetti, il Cliente, prima di ricorrere al Giudice può rivolgersi, se la controversia non supera il valore di 200.000,00 Euro, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), utilizzando la modulistica disponibile sul sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) o presso la Banca.

Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la Guida sull'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le dipendenze e sul sito internet della Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il ricorrente di presentare esposti alla Banca d'Italia o ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs n.28/2010, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo

- (a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- (b) ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF.

## CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE

Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.

Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.

Se l'inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito.

In caso di mancato pagamento, la Banca potrà segnalare tale circostanza a banche dati contenenti informazioni nominative sul credito.

LEGENDA	
<b>Imposta sostitutiva</b>	Imposta calcolata sulla somma erogata in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione dell'immobile alle aliquote previste dalla disciplina fiscale vigente.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
<b>Indice di riferimento</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>Piano di ammortamento "francese"</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
<b>Rata costante</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
<b>Rimborso in un'unica soluzione</b>	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento o di indicizzazione.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.